

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.
- 2) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 217 del 7.6.2021.

---

**Ordinanza del Tribunale del 5 maggio 2022 — Fibrecycle / EUIPO (BACK-2-NATURE)**

(Causa T-248/21) (<sup>1</sup>)

*(«Marchio dell'Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire»)*

(2022/C 284/42)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Fibrecycle Pty Ltd (Helensvale, Australia) (rappresentante: T. Stein, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 marzo 2021 (procedimento R 1699/2020-2), relativa alla registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo BACK-2-NATURE.

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 252 del 28.6.2021.

---

**Ordinanza del Tribunale del 2 maggio 2022 — Airoldi Metalli / Commissione**

(Causa T-328/21) (<sup>1</sup>)

*(«Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese – Atto che impone un dazio antidumping definitivo – Importatore – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»)*

(2022/C 284/43)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Airoldi Metalli SpA (Molteno, Italia) (rappresentanti: M. Campa, M. Pirovano, D. Rovetta, G. Pandey, P. Gjørtler e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo e P. Němečková, agenti)

**Oggetto**

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione, del 29 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2021, L 109, pag. 1).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) L'Airoldi Metalli SpA è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 320 del 9.8.2021.

---

**Ordinanza del Tribunale del 30 maggio 2022 — mBank/EUIPO — European Merchant Bank  
(EMBank European Merchant Bank)**

(Causa T-331/21) (<sup>1</sup>)

(«*Marchio dell'Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire*»)

(2022/C 284/44)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente*: mBank S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)

*Convenuto*: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Frydendahl e E. Markakis, agenti)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale*: European Merchant Bank UAB (Vilnius, Lituania) (rappresentante: G. Pranevičius, avvocato)

**Oggetto**

Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 marzo 2021 (procedimento R 1845/2020-5), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la stessa e l'interveniente.

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 320 del 9.8.2021.

---

**Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2022 — documentus Deutschland/EUIPO — Reisswolf  
(REISSWOLF)**

(Causa T-374/21) (<sup>1</sup>)

(«*Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità – Non luogo a statuire*»)

(2022/C 284/45)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente*: documentus Deutschland GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: D. Weller, V. Wolf, A. Wulff e K. Schmidt-Hern, avvocati)

*Convenuto*: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Klee e D. Hanf, agenti)